

CAMERA DEI DEPUTATI N. 434

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIULIETTI

Disposizioni per l'apertura dei mercati
nel settore radiotelevisivo

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge assolve ad un imperativo di carattere morale che è stato avvertito dal presentatore della stessa nel momento in cui, tramontata la possibilità di completare, con l'atto Senato n. 1138 della XIII legislatura, la riforma della legislazione sulle comunicazioni, avviata con la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed essendo stata successivamente preclusa da due pronunce di inammissibilità, intervenute nella seduta della Camera dei deputati del 13 febbraio 2001, la soluzione alternativa ipotizzata attraverso la presentazione degli emendamenti 1.151 e 1.154 al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, si rende necessario un intervento specifico per rimuovere alcuni limiti anacronistici che permangono nella nor-

mativa vigente in ordine alle convergenze nel settore delle multimedialità.

La proposta di legge che si raccomanda alla vostra approvazione è volta infatti ad una duplice finalità.

Abrogare, in primo luogo, la disposizione legislativa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ritenuto ostativa rispetto all'accordo inteso a creare una significativa convergenza tra l'ex concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e un concessionario televisivo nazionale; disposizione che la stessa Autorità ha ritenuto non adeguata alla realtà attuale e che ha raccomandato al legislatore di rimuovere.

Stabilire, in secondo luogo, nuove regole sui rapporti incrociati tra editoria ed emittenza radiotelevisiva, in modo da su-

perare divieti ormai divenuti obsoleti nelle nuove realtà che si aprono nello scenario europeo e mondiale della multimedialità, aggiornando le regole precedenti secondo criteri di modernità ed equilibrio.

Si tratta di un articolato di modesta dimensione, ma di straordinaria impor-

tanza, teso a salvaguardare valori essenziali, al fine di garantire uno sviluppo adeguato dei mercati multimediali, con regole ispirate ad una visione lungimirante, democratica, rispettosa del pluralismo e sensibile alle esigenze che si pongono oggi nel campo dell'informazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. L'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è soppresso.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini di cui al presente comma alla titolarità di concessione o di licenza è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Lire 500 = € 0,26



14PDL000870